ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 4

Patrimonio dell'Ente

L'Ente e' dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilita' dell'Ente.

Versione in vigore dal 26 luglio 1994, non più in vigore dal 25 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-464-1994/art-4-patrimonio-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it